



SENTENZA - 277/2024

REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Tammaro Maiello

Presidente

dott. Giovanni Comite

Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi

Consigliere

dott. Marco Fratini

Consigliere - Relatore

dott.ssa Carola Corrado

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto nel registro di segreteria al n. **59450**

proposto da **Olga Calabrese**, rappresentato e difeso dall'avv. Marco

Stabile e dall'avv. Ursula Pane, elettivamente domiciliata come in atti;

contro

Procura Generale della Corte dei conti:

Procura Regionale della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la

Regione Piemonte;

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

regione Piemonte n. 254 del 2021, depositata il 22 ottobre 2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore Cons. Fratini, l'avv. Patrizia Sideli per delega scritta dell'avv. Stabile per l'appellante e il Vice Procuratore generale Cons. Beccia Attilio.

Ritenuto in

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte, con la sentenza n.254/2021 ha condannato Olga Calabrese al pagamento di € 57.007,10 oltre interessi ed accessori di legge, a favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A.

Ciò in quanto la Calabrese, titolare della ditta individuale *"DIDATEK di Calabrese Olga"*, dopo aver ricevuto due sovvenzioni pubbliche co-finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per un totale di €57.007,10 nel 2009, destinate a progetti di sviluppo di siti internet e ricerca, avrebbe cessato l'attività di sviluppo software, spostandosi su una diversa attività, senza informare la Finpiemonte S.p.A.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto appello per due motivi.

i) Assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.

Nel dettaglio, l'appellante ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave per quanto concerne lo sviamento dei contributi dalle finalità alla base della loro concessione, avendo anche comunicato al registro delle imprese la variazione della relativa attività imprenditoriale. Inoltre, la Calabrese ha sostenuto l'assenza di dolo nella procedura volta all'ottenimento delle sovvenzioni in oggetto precisando di aver effettivamente realizzato gli

investimenti, rendicontando le spese a tal fine sostenute.

ii) Assenza dell'elemento oggettivo.

In secondo luogo, la difesa dell'odierna appellante ha sostenuto, da un lato, l'assenza dell'elemento oggettivo consistente nello sviamento delle risorse pubbliche e, dall'altro, il rispetto delle condizioni previste dal bando per quanto concerne la localizzazione delle imprese.

Infine, è stato precisato come alla Calabrese non fosse stato, invero, contestato l'art. 30 co. 4 lettera a) del regolamento CE 1260/1999 relativo all'indebito vantaggio che avrebbe conseguito sviando dalle relative finalità l'erogazione del contributo, bensì la diversa disposizione di cui all'art. 30 co. 4 lettera b) del regolamento sopra citato, relativo al mutamento della natura della ditta, alla sua estinzione o ad una modifica della localizzazione.

La Procura Generale si è regolarmente costituita nel giudizio, deducendo l'infondatezza delle censure proposte dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

Il fatto che l'appellante abbia modificato l'attività per il cui svolgimento aveva chiesto ed ottenuto contributi costituisce una violazione delle disposizioni del Regolamento Unione Europea n. 1260/99 che prevedevano quale condizione per l'erogazione del finanziamento il mantenimento per un quinquennio dell'attività per la quale era stata

erogata la contribuzione.

A tale violazione commissiva si aggiunge quella omissiva, consistente nel non aver *“comunicato tempestivamente alla FINPIEMONTE ogni variazione tecnica e/o economica intervenuta al progetto”* (cfr. lett. C e D delle dichiarazioni contenute nella Domanda di contributo).

Si è in effetti in presenza di violazioni di prescrizioni a tal punto chiare, precise e specifiche da denotare una elevata pregnanza dell'elemento soggettivo, in termini di rappresentazione del fatto tipico e dei suoi effetti dannosi.

Né le circostanze addotte dall'appellante a sostegno del motivo di appello relativo all'elemento soggettivo risultano idonee a escludere tale rappresentazione.

L'appellante, infatti, ha affermato che: *“i contributi sono stati erogati soltanto a seguito della rendicontazione comprovante spese già sostenute per la realizzazione delle infrastrutture”*; il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza ha constatato la corretta realizzazione degli investimenti oggetto di contributi pubblici. Il Collegio osserva che tali circostanze sono inconferenti rispetto all'accertamento dell'antigiuridicità del fatto compiuto dalla sentenza di appellata.

Si tratta infatti di circostanze che non attengono né al profilo fattuale contestato (che non riguarda l'impiego in sé delle somme erogate a titolo di sovvenzione, ma il rispetto dei vincoli assunti con l'erogazione delle predette somme), né al profilo dell'elemento soggettivo della condotta e, pertanto, non possono assumere alcuna rilevanza in ordine alla sussistenza o meno del dolo o della colpa grave.

Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere rigettato.

2. Non può essere accolto neppure il secondo motivo di doglianza.

La censura è incentrata sul tema dell'assenza dell'elemento oggettivo della affermata responsabilità e del mancato sviamento dell'attività economica.

L'appellante sostiene che, dopo aver percepito l'erogazione della somma di € 12.077,50, avrebbe subito la crisi della propria attività, essendo costretta a reperire un altro settore produttivo ove indirizzare l'azienda.

La circostanza dedotta, peraltro solo affermata, non è in grado di elidere d'antigiuridicità della condotta accertata: la contestazione mossa all'odierna appellante, come si è già avuto modo di evidenziare, è incentrata sul fatto che l'appellante stessa ha modificato l'attività per il cui svolgimento aveva chiesto ed ottenuto contributi; fatto che costituisce una violazione delle disposizioni del Reg. UE n. 1260/99 a prescindere dalle motivazioni che possano averlo determinato.

Occorre poi considerare, come evidenziato dal giudice di primo grado, che non si è trattato di una mera diversificazione dell'attività imprenditoriale, bensì di un radicale mutamento atto a svolgere una attività diversa da quella finanziata, cessata subito dopo l'ottenimento dei finanziamenti.

L'appellante, con il secondo motivo, si duole anche del fatto che nessuna menzione sarebbe stata fatta dal giudice di prime cure quanto alla circostanza che, sebbene sia stata iscritta la nuova attività di promotore finanziario in data 13.01.2011, l'attività di sviluppo software,

quale attività secondaria, sarebbe rimasta sino al 31.12.2012.

Neppure tale censura, però, può escludere la responsabilità dell'odierna appellante. La sentenza di primo grado si è attestata non sul dato formale, fatto valere dall'odierna appellante, ma sul profilo sostanziale della cessazione dell'attività di realizzazione e sviluppo software.

In ogni caso, la censura non è in grado di superare l'altra violazione accertata, consistente nel non aver *comunicato tempestivamente alla FINPIEMONTE ogni variazione tecnica e/o economica intervenuta al progetto*" (cfr. lett. C e D delle dichiarazioni contenute nella Domanda di contributo).

Si deduce ancora che, trattandosi di sovvenzioni ottenute a parziale rimborso di spese già sostenute, dette sovvenzioni erano state assorbite per estinguere le esposizioni bancarie ed i fidi presso la UniCredit.

La deduzione è inconferente rispetto al nucleo fattuale e giuridico su cui si fonda l'accertamento di responsabilità dell'appellante, che, come già evidenziato dal Collegio, non riguarda l'impiego in sé delle somme erogate a titolo di sovvenzione, ma il rispetto dei vincoli e degli obblighi assunti con l'erogazione della sovvenzione stessa.

Si afferma poi, che non vi sarebbe nessuna violazione relativamente al cambio di localizzazione, poiché le variazioni che pure vi sono state non avrebbero determinato nessuna violazione delle condizioni previste dai Bandi per le domande di contributo per interventi nelle zone ricomprese nell'Obiettivo 2, di cui al Documento Unico di

Programmazione 2000-2006.

Neppure tale censura può essere accolta, perché anch'essa si appalesa non idonea neppure a revocare in dubbio l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado.

Come già sopra evidenziato, infatti, la sentenza ha condannato l'odierna appellante per la violazione dell'impegno esplicito a proseguire l'attività finanziata per un quinquennio e dell'obbligo di comunicare ogni circostanza riguardante il progetto finanziato, considerata la cessazione dell'attività di realizzazione e sviluppo software, per la quale erano state erogate le sovvenzioni pubbliche, avendo invece l'odierna appellante iniziato a svolgere la diversa attività economica di promotore finanziario, con violazione anche dell'impegno *"di comunicare tempestivamente alla FINPIEMONTE ogni variazione tecnica e/o economica intervenuta al progetto"* (cfr. lett. C e D delle dichiarazioni contenute nella Domanda di contributo in atti).

Alla luce di ciò non può trovare accoglimento neppure la doglianza dell'appellante, il quale, sempre con il secondo motivo, lamenta la presenza di un errore di imputazione della norma presuntivamente violata. In sintesi, i diversi profili di censura fatti valere con il secondo motivo sono tutti infondati.

Ciò comporta il rigetto dell'appello.

Le spese di giudizio, poste a carico dell'appellante, sono liquidate in Euro 80,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente

pronunciando

RIGETTA L'APPELLO

come in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

Spese come in motivazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Marco Frattini

Tammaro Maiello

F. to digitalmente

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/12/2024

Il Dirigente

F. to digitalmente